



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dai Magistrati:

- Magda Cristiano - Presidente -
- Cosmo Crolla - Consigliere -
- Annamaria Casadonte - Consigliera rel. -
- Massimo Falabella - Consigliere -
- Eduardo Campese - Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE  
DIVORZIO

Ud. 07/04/2022 -  
CC

R.G.N. 9345/2020

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 9345-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)  
presso lo studio dell'avv. (omissis)

che la rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
, presso lo studio dell'avv. (omissis) , che lo  
rappresenta e difende unitamente all'avv. (omissis)

;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 2490/2019 della Corte d'appello di Bologna,  
depositata il 10/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
07/04/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte;

**rilevato che:**



1. Il Tribunale di Parma, dichiarata con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio di \_\_\_\_\_ (omissis) e \_\_\_\_\_ (omissis), con sentenza definitiva del 10.9.2019 rigettò la domanda di riconoscimento di assegno divorzile avanzata da \_\_\_\_\_ (omissis) e pose a carico di \_\_\_\_\_ (omissis) a partire dal gennaio 2018, un assegno di mantenimento in favore di ciascuno dei due figli, \_\_\_\_\_ (omissis) (n.il \_\_\_\_\_ (omissis)) e \_\_\_\_\_ (omissis) (n.il \_\_\_\_\_ (omissis)), entrambi maggiorenni ma non autosufficienti, di euro 1350 mensili, in luogo di quello di euro 1150 fissato nella sentenza di separazione, da versarsi alla ex moglie, con la quale i ragazzi convivevano; stabilì inoltre che alcune spese straordinarie (per iscrizione ad università private, per corsi educativi e sportivi, per acquisto di strumenti musicali, per viaggi ecc.) dovessero essere preventivamente concordate fra le parti.

2. La pronuncia di prime cure fu appellata in via principale da \_\_\_\_\_ (omissis) - che insisté per il riconoscimento dell'assegno divorzile e domandò, oltre a un aumento del contributo da versarle per il mantenimento dei figli, che la decorrenza dell'obbligo dell'ex coniuge di corresponsione della maggior somma venisse fissata dalla data della domanda giudiziale (2012) e che venisse esclusa la necessità di ottenere il previo assenso di questi per le spese straordinarie - e in via incidentale da \_\_\_\_\_ (omissis) che chiese invece la riduzione di detto contributo.

3. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 10.9.2019 ha respinto l'appello incidentale e ha accolto in minima parte l'appello principale.

3.1. Per ciò che in questa sede ancora rileva, la corte del merito: i) ha ritenuto congruo un aumento ad € 1450 mensili dell'assegno posto a carico di \_\_\_\_\_ (omissis) per il mantenimento di ciascuno dei figli (tenuto conto che nel 2018 l'importo rivalutato già dovuto dal padre a tale titolo ascendeva ad € 1250, e che dunque un aumento



di soli 100 euro non bastava a soddisfare le maggiori esigenze dei ragazzi connesse all'età), argomentando che la somma è idonea a garantire un tenore di vita adeguato a studenti provenienti da una famiglia agiata, tanto più che la madre può offrire loro un contributo non di molto inferiore a quello del padre e che metà della casa familiare, dove i ragazzi abitano, è di proprietà di quest'ultimo; ii) ha mantenuto ferma la decorrenza al 2018 dell'importo determinato, in quanto le maggiori esigenze dei figli, connesse all'età, sono sopravvenute nel corso della lunga durata del giudizio di primo grado, durante il quale (omissis) ha comunque percepito il cospicuo contributo fissato in via provvisoria dal presidente del tribunale in sede di comparizione; iii) ha ribadito che le spese di mantenimento straordinarie, estremamente gravose e non rientranti nel normale percorso formativo e sportivo di un giovane, sia pure di famiglia agiata, dovranno essere concordate dai genitori; iv) ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore dell'appellante, rilevando in primo luogo che, ancorché (omissis) (odontoiatra e chirurgo maxillo-facciale) abbia una capacità patrimoniale maggiore di quella documentata dalle sue dichiarazioni dei redditi, anche (omissis) dispone di notevoli entrate (reddito da lavoro, quale professoressa universitaria associata di criminologia, e da canoni di locazione di numerosi immobili di cui è proprietaria anche *iure hereditatis*), e che è inoltre socia di maggioranza (64%), nonché presidente del consiglio di amministrazione della società immobiliare (omissis) s.r.l., per il resto appartenente ai due figli, oltre che socia al 25% della società (omissis) s.r.l.; escludendo, poi, che la signora abbia dovuto rinunciare alle proprie aspirazioni professionali per curare la famiglia e/o per favorire la carriera del coniuge, dal momento che dopo la laurea in giurisprudenza, conseguita nel 1981, e per tutta la durata effettiva del matrimonio (circa 18 anni), ella ha



pubblicato numerosi lavori scientifici, che le hanno consentito di accedere alla cattedra universitaria, e ha pure usufruito della collaborazione di due persone di servizio, una per la casa e l'altra per i figli, mentre non risulta che abbia mai praticato la professione di avvocato negli anni intercorsi fra la laurea e la nascita del primo figlio (omissis).

4. (omissis) impugna la sentenza con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste (omissis) con controricorso.

**considerato che:**

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 316 bis, 316 ter, 337 ter e 337 septies cod. civ., 115, 116 cod. proc. civ. e art. 6 l.n. 898/1970 per avere la corte d'appello, con motivazione apparente, aumentato il contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei due figli nella misura di soli 100 euro mensili, senza alcuna considerazione dei parametri di cui agli artt. 337 ter, 337 septies cod. civ., ovvero delle attuali esigenze dei giovani, dell'elevato tenore di vita da essi goduto in costanza di matrimonio, dei redditi e del patrimonio di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura da lei svolti e della cessazione di ogni rapporto fra padre e figli sin dal 2008.

2. Con il secondo motivo (omissis) denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 708 cod. proc. civ. e dell'art. 445 cod. civ., per avere la corte d'appello respinto la richiesta di retrodatazione dell'aumento dell'assegno alla data della domanda, sulla scorta dell'errato assunto che ella non aveva subito alcun pregiudizio per la lunga durata del processo, durante la quale aveva comunque percepito il cospicuo contributo disposto in via provvisoria dal presidente del tribunale a favore dei figli, nonostante nel 2012 il



capo dell'ufficio non avesse assunto alcun provvedimento sul punto, mentre avrebbe dovuto aversi riguardo alle esigenze dei figli nel frattempo mutate, nonché a tutti i parametri previsti per legge ed alla condotta del padre, che sin dal 2008 si era sottratto a tutti i costi gravanti sul genitore non affidatario quando i figli sono con lui, dal momento che non aveva rispettato i tempi di visita previsti dalla sentenza di separazione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 147,148,316 bis, 337 ter, 337 *septies* cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 6 l.n. 898/1970 per avere la corte d'appello disatteso la censura da lei mossa alla statuizione del tribunale secondo la quale le spese straordinarie andavano previamente concordate tra i genitori.

4. I motivi, che investono, seppure sotto distinti profili, le statuizioni della corte d'appello concernenti i rapporti economici delle parti in relazione all'obbligo di mantenimento dei figli, vanno dichiarati inammissibili.

4.1 In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. Un. 23745/2020).

4.2. Con le doglianze formulate nel primo motivo (omissis) non deduce alcuna specifica violazione di principi



interpretativi in materia di determinazione dell'importo del contributo di mantenimento dei figli a seguito di divorzio dei genitori, ma si limita, sostanzialmente, a richiedere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e dunque a censurare la sentenza sotto il diverso – e non dedotto- profilo del vizio di motivazione.

4.3. Va aggiunto che, quand'anche esaminato sotto tale profilo, il motivo si rivelerebbe parimenti inammissibile, in quanto fondato su considerazioni meramente assertive in ordine all'elevato tenore di vita di cui i figli della coppia hanno goduto e di cui, a dire della ricorrente, non potrebbero più godere tenuto conto delle loro accresciute necessità (nonostante al, certamente non misero, contributo del padre debba sommarsi quello della madre e le spese straordinarie debbano essere conteggiate a parte) ma non indica, nei modi e nei termini richiesti ai fini del rispetto della specificità del ricorso (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 8053/2014) quale sia il fatto decisivo, di cui la corte d'appello avrebbe omesso l'esame e che, ove considerato, avrebbe condotto ad un diverso esito della decisione: tutte le circostanze dedotte (tenore di vita elevato goduto in costanza di matrimonio, maggior capacità reddituale di (omissis) , interruzione dei suoi rapporti con i figli) sono state infatti tenute in conto dal giudice del merito (che ha peraltro sottolineato come i due giovani continuino a vivere con la madre nella casa familiare che è per metà di proprietà del padre), sicché ciò che in definitiva la ricorrente lamenta è che ne sia stato tratto un convincimento diverso da quello da lei auspicato.

4.4. Identiche considerazioni vanno svolte con riguardo al terzo motivo, in cui, sotto l'apparente denuncia di violazione di norme sostanziali e processuali, si contrasta, in via ancora una volta meramente assertiva, il giudizio di fatto della corte d'appello, che ha motivatamente ritenuto straordinarie una serie di spese, in quanto estremamente gravose e non rientranti nel normale



percorso formativo e sportivo di un giovane, sia pure di famiglia agiata.

4.5. Priva di specificità, infine, sono anche le censure illustrate nel secondo motivo, dato che, per un verso, esse si fondano su un documento (il verbale dell'udienza presidenziale, che secondo (omissis) non conteneva alcuna disposizione in ordine all'entità del contributo dovuto da (omissis) per il mantenimento dei figli) non riprodotto nel corpo del mezzo, non allegato al ricorso e di cui non è neppure indicata l'esatta collocazione processuale all'interno degli atti di causa, e, per l'altro, si limitano a protestare l'erroneità dell'accertamento del giudice d'appello, circa l'aumentare delle esigenze dei figli solo nel corso del giudizio, contrapponendovi la diversa opinione della ricorrente.

5. Con il quarto, articolato motivo, (omissis) \_deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6 della l.n.898/1970 quali fatti propri dalla sentenza Sez. Un. 18287/2018 e dagli artt. 167,115 e 116 cod. proc. civ. nonché, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame dei fatti costitutivi dell'assegno divorzile come esposti sin dalla comparsa di costituzione, pienamente provati e mai contestati, ed addirittura confermati testimonialmente, la cui considerazione avrebbe dovuto giustificare l'accoglimento della domanda.

4.1. Assume, in particolare, che il marito non aveva mai contestato le circostanze allegate a sostegno di tale domanda, e cioè il sacrificio delle sue aspettative professionali, così come la rinuncia alla libera professione di avvocato, e, soprattutto, la sua costante dedizione alla famiglia per tutta la durata della vita matrimoniale, per consentire al marito di dedicarsi al fruttuoso incremento della propria attività di chirurgo.

4.2. Lamenta, altresì, la ricorrente che la corte d'appello abbia omesso di considerare il notevolissimo divario fra la sua situazione



economico-reddituale e quella dell'ex marito, in violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., non tenendo conto della copiosa documentazione da lei prodotta attestante come i suoi redditi da fabbricati siano per lo più apparenti, in quanto soggetti alla falchia delle spese di ristrutturazione e manutenzione, non recuperabili per la frequente morosità degli inquilini, e come la società da lei partecipata non abbia mai distribuito utili.

4.3. Ad avviso della ricorrente la corte di merito avrebbe inoltre trascurato il contributo da lei prestato alla formazione del patrimonio economico ed immobiliare di (omissis) durante la vita matrimoniale e, infine, avrebbe ommesso di fare applicazione degli altri parametri previsti dall'art. 5 l.n.898/1970 (durata del matrimonio, cause della crisi, età del coniuge richiedente) in funzione della natura perequativa e compensativa dell'assegno divorzile.

6. Anche questo motivo va dichiarato inammissibile.

6.1. La corte territoriale, le cui argomentazioni sono state riportate nella parte espositiva della presente ordinanza, ha respinto la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 18287/2018.

6.1. La corte bolognese ha infatti svolto dapprima un'accurata ricognizione delle distinte capacità reddituali/patrimoniali dei due ex coniugi, escludendo all'esito, pur nell'accertata maggiore disponibilità economica di (omissis), che l'assegno dovesse assolvere a una finalità assistenziale, posto che (omissis) che gode non solo di un reddito da lavoro dipendente per la sua attività di docente universitaria, ma è anche proprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare e titolare di varie partecipazioni societarie, è ampiamente in grado di mantenersi da sola; ha quindi escluso che l'assegno potesse essere riconosciuto in funzione perequativo/compensativa, motivatamente negando – sulla scorta





di una compiuta analisi delle risultanze istruttorie - che la ricorrente avesse provato di aver rinunciato allo svolgimento della professione di avvocato o di aver subito un rallentamento della carriera universitaria per essersi dovuta occupare della cura della famiglia e dei figli.

6.2. L'assunto di (omissis) , secondo cui alcuni dei fatti che la corte di merito ha ritenuto non provati (ovvero le rinunce da lei compiute per dedicarsi alla famiglia) erano in realtà pacifici e non contestati ex art. 115 cod. proc. civ., non è supportato dal testuale richiamo alle difese svolte da (omissis) dalle quali dovrebbe desumersi la non contestazione (la comparsa di costituzione dell'odierno controricorrente nel giudizio di primo grado non è neppure allegata al ricorso, né si precisa dove l'atto sia rintracciabile all'interno dei fascicoli di parte o di quello d'ufficio), sicché, sul punto, il motivo non risponde ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 366, 1° comma, nn. 4 e 6 c.p.c.

6.3. Per il resto, come già si è osservato con riguardo al primo motivo, le censure illustrate dalla ricorrente, ancorché rubricate ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., sono volte a ottenere una nuova valutazione di merito in ordine a circostanze puntualmente esaminate dal giudice *a quo*, e prima ancora che per la mancata indicazione del fatto decisivo omesso, vanno dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 348 ter u. comma c.p.c. (applicabile *ratione temporis*), in quanto la sentenza d'appello ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di riconoscimento di assegno divorzile.

7. Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile.

7.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

### **P. Q. M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi ed euro



200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma *1-quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma *1-bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il 7 aprile 2022.

la Presidente  
Magda Cristiano

